

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 4 dicembre 2003.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Bindi, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Castellani, Cicu, Collavini, Colucci, Contento, de Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Di Virgilio, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Nicotra, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rivolta, Rizzo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera, Zanotti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Bindi, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Castellani, Cicu, Collavini, Colucci, Contento, de Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Di Virgilio, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè,

Molgora, Mussi, Palumbo, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rivolta, Rizzo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Spini, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zacchera, Zanotti.

Annuncio di proposte di legge.

In data 3 dicembre 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FONTANINI: « Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e di presidente della provincia » (4536);

ANNUNZIATA: « Istituzione della lotteria nazionale abbinata alla "Regata storica delle antiche repubbliche marinare" » (4537);

GROTTO e FRIGATO: « Istituzione del Museo nazionale di storia contemporanea "Giacomo Matteotti" » (4538).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di

legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

CAMPA ed altri: « Modifica all'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di attività degli sportivi extracomunitari » (4448) *Parere delle Commissioni VII e XI;*

GAZZARA: « Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità » (4476);

ANGELA NAPOLI: « Istituzione del "Giorno del ricordo" in memoria delle vittime della criminalità e del terrorismo » (4496) *Parere delle Commissioni II e V.*

II Commissione (Giustizia):

SINISCALCHI ed altri: « Modifiche all'articolo 408 del codice di procedura penale concernenti il termine entro il quale la persona offesa dal reato può presentare opposizione alla richiesta di archiviazione » (4440) *Parere della I Commissione;*

BELLILLO ed altri: « Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, concernenti l'adozione dei minori da parte delle persone singole e delle coppie stabilmente conviventi » (4478) *Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VIII Commissione (Ambiente):

DI GIOIA: « Disposizioni in materia di interventi per la ricostruzione dei territori del Molise e della Puglia colpiti dagli eventi sismici dell'ottobre 2002 » (4473) *Parere delle Commissioni I, V, VII, X, XI, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

IX Commissione (Trasporti):

LION: « Norme concernenti la dotazione di doppio scafo o di tecnologia

equivalente per le petroliere che navigano nella zona economica esclusiva italiana » (3528) *Parere delle Commissioni I, III, V, VIII e XIV.*

X Commissione (Attività produttive):

RUGGHIA ed altri: « Interventi per la razionalizzazione, la qualificazione e il potenziamento della rete commerciale nei centri storici e nei centri commerciali naturali » (4477) *Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, IX, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XI Commissione (Lavoro):

FRANCESCA MARTINI: « Modifica all'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, in materia di pensione ai superstiti » (4500) *Parere delle Commissioni I, V e XII.*

XIII Commissione (Agricoltura):

PERLINI: « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione del vino "Cesanese del Piglio" » (4459) *Parere delle Commissioni I, V, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro):

CORDONI ed altri: « Norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori » (4083) *Parere delle Commissioni I, II, V, X e XIV.*

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

XII Commissione (Affari sociali):

VENDOLA e VALPIANA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di in-

chiesta sul fenomeno della encefalopatia spongiforme bovina » (doc. XXII, n. 9) *Parere delle Commissioni I, II e XIII.*

Annunzio dell'archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione.

Con lettera pervenuta il 3 dicembre 2003, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 17 novembre 2003, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti dell'onorevole Giovanni Alemanno, nella qualità di ministro delle politiche agricole e forestali.

Annunzio della pendenza di procedimenti giudiziari ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 2 dicembre 2003, l'onorevole Gianfranco Micciché ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (tribunale di Monza, proc. n. 1064/99 RGNR) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con lettera pervenuta in data 3 dicembre 2003, l'onorevole Ugo Parolo ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (tribunale di Milano, proc. n. 24357/03 RGNR) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati assegnati alla Giunta per le autorizzazioni.

Annunzio di un'ordinanza di archiviazione adottata dal Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa.

Con lettera in data 4 dicembre 2003, il presidente del Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 1989, n. 219, e dell'articolo 11, comma 1, del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, copia dell'ordinanza con la quale il Comitato stesso ha deliberato, nella seduta tenutasi in pari data, l'archiviazione degli atti del procedimento concernente il Presidente della Repubblica n. 3/XIV (relativo a una denuncia sporta dal signor Franco Pellegrini).

Poiché analoga comunicazione viene resa in data odierna al Senato della Repubblica, decorre da domani venerdì 5 dicembre 2003 il termine di dieci giorni previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 1989, n. 219, e dall'articolo 11, comma 2, del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, per la sottoscrizione di eventuali richieste di presentazione al Parlamento in seduta comune della relazione del Comitato in ordine alla denuncia sopra indicata.

Le richieste potranno essere presentate e sottoscritte nei giorni 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 19 dicembre 2003, dalle ore 9,30 alle ore 20, presso gli uffici della segreteria della Giunta per le autorizzazioni (Servizio Prerogative e immunità - Palazzo dei gruppi parlamentari, II piano).

Annunzio della relazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio-televisivi.

Il presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigi-

lanza dei servizi radiotelevisivi, con lettera in data 2 dicembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, ottavo capoverso, della legge 14 aprile 1975, n. 103, la relazione sulle attività e sui programmi della Commissione, approvata dalla stessa Commissione nella seduta del 2 dicembre 2003 (doc. XXXII, n. 1).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro per i beni e le attività culturali.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 3 dicembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, la relazione sull'utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo e sull'andamento complessivo della spettacolo, relativa all'anno 2002 (doc. LVI, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte Suprema di Cassazione.

Il presidente dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte Suprema di Cassazione, con lettera in data 3 dicembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13 della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia dell'ordinanza emessa dall'Ufficio centrale per il referendum, in pari data, concernente la richiesta di referendum

popolare promossa da venticinque cittadini italiani con dichiarazione resa in data 23 giugno 2003, annunciata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 2003, n. 144, per l'abrogazione dell'articolo 1 della legge 20 giugno 2003, n. 140, con la quale, ai sensi dell'articolo 32 della citata legge n. 352 del 1970, dichiara che la richiesta è conforme alle disposizioni di legge e stabilisce la seguente denominazione del referendum: « Alte cariche dello Stato – non sottoposizione a processi penali e sospensione dei processi penali in corso fino alla cessazione delle cariche o delle funzioni – abrogazione ».

Questa ordinanza è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 2 dicembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito al disegno di legge recante: « Disposizioni in materia di sicurezza sussidiaria » (AC. 4209).

Questo documento è stato trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 14 NOVEMBRE 2003, N. 314, RE-
CANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA RACCOLTA, LO
SMALTIMENTO E LO STOCCAGGIO, IN CONDIZIONI DI
MASSIMA SICUREZZA, DEI RIFIUTI RADIOATTIVI (4493)**

(A.C. 4493 - Sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE**

ART. 1.

1. Il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

(Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi).

1. La sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi, come definiti dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, degli elementi di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari, ivi inclusi quelli rinvenuti dalla disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile, dismessi nel ri-

spetto delle condizioni di sicurezza e di protezione della salute umana e dell'ambiente previste dal citato decreto legislativo n. 230 del 1995, è effettuata presso il Deposito nazionale, opera di difesa militare di proprietà dello Stato, il cui sito, in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno, è individuato nel territorio del comune di Scanzano Jonico, in provincia di Matera.

2. La Società gestione impianti nucleari (SOGIN Spa), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 in ordine alle modalità di attuazione degli interventi, provvede alla realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, opera di pubblica utilità, dichiarata indifferibile ed urgente, che dovrà essere completata entro e non oltre il 31 dicembre 2008.

3. Per la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale, ivi incluse le procedure espropriative, possono essere utilizzate le procedure speciali di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Le infrastrutture tecnologiche per la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi sono integrate da altre strutture finalizzate a servizi di alta tecnologia ed alla promozione dello sviluppo del territorio.

4. La validazione del sito, l'esproprio delle aree, la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale e delle strutture temporanee di cui all'articolo 2 sono finanziate dalla SOGIN Spa attraverso i

prezzi o le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi al Deposito nazionale. La gestione definitiva dello stesso è affidata in concessione.

ARTICOLO 2.

(Attuazione degli interventi).

1. Per l'attuazione di tutti gli interventi e le iniziative necessari per la realizzazione del Deposito nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un Commissario straordinario il quale, in deroga alla normativa vigente, provvede:

a) alla validazione del sito individuato ai sensi dell'articolo 1;

b) alla messa in sicurezza, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di strutture temporanee da realizzare sullo stesso sito dei rifiuti radioattivi ora distribuiti sul territorio nazionale, rilasciando le relative licenze;

c) all'approvazione del piano economico finanziario che indichi le risorse necessarie alla realizzazione dell'opera ed i proventi derivanti dalla gestione in relazione alla durata della costruzione e della concessione per la gestione del deposito; tali proventi devono essere prioritariamente destinati al rimborso degli investimenti per la realizzazione dell'opera medesima, in coerenza con quanto indicato all'articolo 1, comma 4;

d) all'affidamento degli incarichi di progettazione del Deposito nazionale;

e) alle procedure espropriative;

f) all'approvazione dei progetti;

g) all'affidamento dei lavori di costruzione del Deposito nazionale.

2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 è autorizzato, inoltre, ad adottare, con le modalità ed i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, anche

in sostituzione dei soggetti competenti, tutti i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione, all'istruttoria, all'affidamento ed alla realizzazione del Deposito nazionale. Sono fatte salve le competenze dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di parere.

3. Il Commissario straordinario, per l'espletamento dei compiti indicati al comma 1, si avvale di una struttura di supporto individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché della commissione tecnico-scientifica costituita ai sensi dell'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 2003.

ARTICOLO 3.

(Allocazione dei rifiuti radioattivi).

1. Nel Deposito nazionale sono allocati e gestiti in via definitiva tutti i rifiuti radioattivi di II e III categoria ed il combustibile irraggiato. Il trattamento dei rifiuti radioattivi è effettuato presso il Deposito nazionale, previo trasferimento in condizioni di sicurezza. Il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti radioattivi, nonché la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e dei materiali nucleari, al fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere trasferiti al Deposito nazionale, può essere effettuato in altre strutture ove richiesto da motivi di sicurezza.

ARTICOLO 4.

(Misure compensative e informazione).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Commissario straordinario e sentita la regione interessata, sono stabilite le misure di intervento territoriale, anche di carattere

finanziario, atte a compensare i vincoli derivanti al territorio dalla realizzazione del Deposito nazionale, con particolare riferimento al comune sede del Deposito stesso.

2. La SOGIN Spa promuove, sulla base delle linee generali definite dal Commissario straordinario, una campagna nazionale di informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi.

ARTICOLO 5.

(Disposizioni di carattere finanziario).

1. Per l'avvio delle iniziative connesse alla realizzazione del Deposito nazionale, per l'informazione alle popolazioni e per le prime misure di intervento territoriale è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2003 e di 2.250.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 dell'articolo 2, pari a 50.000 euro per l'anno 2003 ed a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, comma 3, e del comma 1 del presente articolo, è istituita apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 2.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 6.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4493 – Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « è individuato nel territorio del comune di Scanzano Jonico, in provincia di Matera » *sono sostituite dalle seguenti:* « è individuato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Commissario straordinario di cui all'articolo 2, sentita la Commissione istituita ai sensi del medesimo articolo 2 e attraverso il confronto con eventuali soluzioni proposte dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano »;

al comma 3, le parole: « possono essere utilizzate » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono utilizzate »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La validazione del sito, l'esproprio delle aree, la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale e delle strutture temporanee di cui all'articolo 2 sono finanziate dalla SOGIN Spa come anticipazione dei pagamenti, relativi al futuro conferimento dei propri materiali radioat-

tivi, a favore del gestore del Deposito. La gestione definitiva dello stesso è affidata in concessione ».

All'articolo 2:

al comma 1:

la lettera a) è soppressa;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« *b)* alla messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi distribuiti su tutto il territorio nazionale. A tale fine l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 2003, è prorogata fino all'entrata in esercizio del Deposito nazionale; »;

al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di valutazione di impatto ambientale in conformità a quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Sono, altresì, fatte salve le competenze dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), che si esprime entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta dei pareri, secondo la procedura di cui al Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, in quanto applicabile »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. È istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una Commissione tecnico-scientifica con compiti di valutazione e di alta vigilanza per gli aspetti tecnico-scientifici inerenti agli obiettivi del presente decreto e per le iniziative operative del Commissario straordinario. La predetta Commissione è composta da sedici esperti di elevata e comprovata autorevolezza, di cui tre nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui uno con funzioni di Presidente, due dal Ministro dell'ambiente

e della tutela del territorio, due dal Ministro delle attività produttive, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dell'interno, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quattro dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui due espressi dalle regioni e due espressi dagli enti locali. Il Commissario straordinario si avvale, altresì, di una struttura di supporto individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 3 ».

All'articolo 3:

al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Durante la fase di esercizio, il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti radioattivi sono effettuati presso il Deposito nazionale, previo trasferimento in condizioni di sicurezza. Fino alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale, il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti radioattivi, nonché la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e dei materiali nucleari, al fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere trasferiti al Deposito nazionale, possono essere effettuati in altre strutture ove richiesto da motivi di sicurezza ».

All'articolo 4:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Commissario straordinario promuove una campagna nazionale di informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi ».

(A.C. 4493 - Sezione 3)**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE****ART. 1.***(Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi).**Sopprimerlo.****1. 67.** Vendola.*Sopprimerlo.****1. 1.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Pappaterra.*Sostituire gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 con il seguente:***ART. 1. (Gestione dei rifiuti radioattivi).**

– 1. Con decreto avente natura non regolamentare, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le procedure e le modalità per la sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi come definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, degli elementi di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari e per disciplinare altresì la disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile dismessi nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di protezione della salute umana e dell'ambiente.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, delle attività produttive e della salute. Lo schema di decreto di cui al precedente periodo è altresì adottato

previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Decorsi centottanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto senza il raggiungimento dell'intesa, il decreto può essere comunque emanato.

3. Il decreto di cui al comma 1 definisce gli obiettivi e le azioni necessarie da intraprendere per la gestione in sicurezza dei rifiuti nucleari italiani, nel rispetto dei seguenti principi:

a) prevedere di norma il trasferimento dei rifiuti radioattivi presso un unico deposito nazionale, previo trattamento in condizioni di sicurezza, nonché la possibilità di alienazione del combustibile irraggiato, delle materie nucleari e dei rifiuti radioattivi; prevedere, solo se richiesto da motivi di sicurezza, che il trattamento e il condizionamento dei rifiuti radioattivi e la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e delle materie nucleari al fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere trasferiti al deposito nazionale, sia effettuato presso altre strutture;

b) attribuire ad una apposita Commissione di alta consulenza tecnico scientifica istituita ai sensi del comma 4, la responsabilità di condurre le indagini e gli studi per individuare i siti atti alla realizzazione, da parte della medesima, del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi dove allocare e gestire in via definitiva i rifiuti di II categoria e, in via temporanea, quelli di III categoria e il combustibile irraggiato;

c) prevedere che i parametri per le selezioni dei siti idonei alla localizzazione del deposito nazionale siano definiti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con i Ministri delle attività produttive e della salute e in sede di Conferenza unificata di cui al citato articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

d) prevedere che la scelta del sito sia effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su propo-

sta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con i Ministri delle attività produttive e della salute e con la regione interessata, sentiti gli enti locali interessati, non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che, ove non si pervenga alla individuazione del sito, la scelta sia effettuata con deliberazione del Consiglio dei ministri; prevedere che la costruzione del deposito nazionale sia completata entro e non oltre il 31 dicembre 2008;

e) adottare idonee misure di semplificazione procedurale per la localizzazione, la progettazione e la costruzione del deposito nazionale, anche utilizzando le procedure speciali di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

f) stabilire, sentite le regioni interessate, le misure di intervento territoriale, anche di carattere finanziario e tributario, atte a compensare i vincoli derivanti al territorio dalla realizzazione del deposito, con particolare riferimento al comune sede del deposito stesso;

g) prevedere che la progettazione, la costruzione e la gestione del deposito siano finanziate attraverso i prezzi o le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi al deposito e che la proprietà del deposito sia dello Stato; prevedere che non possano essere concessionari i produttori di rifiuti;

h) garantire che le infrastrutture tecnologiche per la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi siano integrate da altre strutture finalizzate a servizi di alta tecnologia e alla promozione dello sviluppo del territorio;

i) definire le linee generali di una campagna nazionale di informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi;

l) prevedere la disattivazione accelerata degli impianti nucleari di cui all'articolo 13, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi com-

preso lo smantellamento delle strutture ed apparecchiature radioattive, nonché il rilascio dei siti senza alcun vincolo di natura radiologica nel più breve tempo possibile, in relazione alla realizzazione del deposito dei rifiuti radioattivi;

m) prevedere obblighi inerenti al conferimento al deposito di rifiuti radioattivi, di elementi di combustibile irraggiato e di materie nucleari da parte dei detentori e produttori e relative sanzioni;

n) assicurare il più efficace svolgimento delle attività di realizzazione del deposito e di disattivazione degli impianti nucleari, anche modificando le norme contenute nei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, e 26 maggio 2000, n. 241, garantendo comunque la consultazione delle amministrazioni di cui all'articolo 55 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, e della Commissione tecnica di cui all'articolo 9 dello stesso decreto.

4. Ai fini di cui al presente articolo, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una Commissione di alta consulenza tecnico scientifica, con sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, composta da undici esperti di elevata e comprovata autorevolezza, di cui tre nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui uno con funzioni di Presidente, due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, due dal Ministro delle attività produttive, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e due dalla Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Per l'avvio delle iniziative connesse alla realizzazione del sito di cui al comma 3, lettera *b)*, in particolare quelle attinenti all'informazione alle popolazioni, alle caratterizzazioni e qualificazioni necessarie alla individuazione del sito e alle prime misure di intervento territoriale, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2003, e di 2,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

6. Agli oneri relativi all'attuazione del comma 5 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

7. Per gli anni successivi al 2005, agli oneri relativi all'attuazione del comma 5 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, pari a 50.000 euro per l'anno 2003 ed a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 16. Boccia, Luongo, Molinari, Potenza, Realacci, Adduce.

Sostituire gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 con il seguente:

ART. 1. — 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con i Ministri della salute, delle attività produttive, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominata una commissione di sette

esperti di comprovata ed elevata qualificazione tecnico-scientifica, di cui due indicati dalle regioni, uno dall'ENEA e uno dall'APAT, con il compito di condurre a termine, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto di nomina, uno studio atto a consentire l'individuazione di uno o più siti per lo stoccaggio permanente dei rifiuti radioattivi di I e II categoria, nonché le misure idonee per lo stoccaggio temporaneo in condizioni di massima sicurezza dei rifiuti radioattivi di III categoria, tenendo conto delle normative europee.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono stabilite ed individuate le risorse necessarie al funzionamento della commissione di esperti, nonché i criteri per l'utilizzo, da parte della medesima commissione, delle strutture tecniche e del personale da individuarsi presso l'ENEA, l'APAT e i servizi tecnici nazionali.

3. Il Governo sulla base dello studio di cui al comma 1, esperite le ordinarie procedure di valutazione di impatto ambientale su ogni possibile sito, entro i successivi novanta giorni, sentite le Commissioni parlamentari, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua i siti e le azioni di cui al comma 1.

1. 2. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Nesi, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.

Sopprimere il comma 1.

***1. 68.** Vendola.

Sopprimere il comma 1.

***1. 3.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.

Al comma 1, sostituire le parole: La sistemazione con le seguenti: Il deposito.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: effettuata con la seguente: effettuato.

1. 4. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.

Al comma 1 sostituire le parole: La sistemazione con le seguenti: Lo stoccaggio.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: effettuata con la seguente: effettuato.

1. 6. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.

Al comma 1, sostituire la parola: sistemazione con la seguente: messa.

***1. 5.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.

Al comma 1, sostituire la parola: sistemazione con la seguente: messa.

***1. 69.** Vendola.

Al comma 1, sopprimere le parole: in sicurezza.

1. 70. Vendola.

Al comma 1, sopprimere la parola: radioattivi.

1. 71. Vendola.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , come definiti fino alle seguenti 17 marzo 1995, n. 230.

1. 72. Vendola.

Al comma 1, sostituire le parole da: come definiti fino a: n. 230 del 1995 con le seguenti: derivanti dalle pratiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numeri 2) e 3), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

1. 54. Realacci, Boccia, Adduce, Lettieri, Luongo, Molinari, Potenza.

Al comma 1, sostituire le parole: dall'articolo 4, comma 3, del con la seguente: dal.

1. 73. Vendola.

Al comma 1 sopprimere le parole: , comma 3,

1. 74. Vendola.

Al comma 1, sopprimere le parole: degli elementi di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari.

1. 75. Vendola.

Al comma 1, sopprimere le parole: e dei materiali nucleari.

1. 76. Vendola.

Al comma 1, sopprimere la parola: ivi.

1. 77. Vendola.

Al comma 1, sostituire la parola: rinvenienti con la seguente: provenienti.

1. 78. Vendola.

Al comma 1, dopo la parola: rinvenienti aggiungere la seguente: esclusivamente.

1. 79. Vendola.

Al comma 1, sopprimere le parole: dalla disattivazione delle centrali elettronucleari e.

1. 80. Vendola.

Al comma 1, sopprimere le parole: e degli impianti di ricerca.

1. 81. Vendola.

Al comma 1, sopprimere le parole: e di fabbricazione del combustibile.

1. 82. Vendola.

Al comma 1, sostituire le parole: nel rispetto con le seguenti: nella garanzia assoluta.

1. 83. Vendola.

Al comma 1 sostituire le parole: nel rispetto con le seguenti: in ottemperanza.

1. 84. Vendola.

Al comma 1, dopo le parole: delle condizioni di aggiungere la seguente: massima.

1. 85. Vendola.

Al comma 1, sopprimere le parole: di sicurezza e.

1. 86. Vendola.

Al comma 1, sopprimere le parole: e di protezione della salute umana.

1. 87. Vendola.

Al comma 1, sopprimere le parole: e dell'ambiente.

1. 88. Vendola.

Al comma 1, sopprimere la parola: citato.

1. 89. Vendola.

Al comma 1, sopprimere le parole: n. 230 del 1995.

1. 90. Vendola.

Al comma 1, dopo le parole: è effettuata aggiungere le seguenti: , in maniera tale da garantire la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori nonché la tutela dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti,

1. 55. Realacci, Boccia, Lettieri, Molinari, Vigni, Bandoli, Pigionica, Adduce.

Al comma 1 dopo le parole: è effettuata aggiungere le seguenti: , previa intesa con la regione interessata e il parere del comune interessato,

1. 56. Boccia, Adduce, Lettieri, Luongo, Molinari, Potenza.

Al comma 1, sostituire le parole da: presso il Deposito nazionale fino alla fine del comma con le seguenti: mediante una gestione centralizzata composta. da uno o più Depositi nazionali, opere di difesa militare, di proprietà dello Stato, la cui ubicazione, in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno, alle condizioni ambientali ed allo stato di urbanizzazione dell'area è individuata, in sito non geologico, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro trecentosessanta giorni dalla data di nomina del Commissario straordinario di cui all'articolo 2, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle attività produttive di con-

certo con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute, d'intesa con la regione interessata e sentiti gli enti locali interessati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta, sulla base della individuazione definita da parte del medesimo Commissario con le procedure di cui al comma 1-*bis*.

1-*bis*. Alla individuazione del sito di cui al comma 1 il Commissario straordinario perviene nel rispetto della Convenzione comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e sulla sicurezza della gestione delle scorie radioattive del 18 giugno 2001 e delle direttive europee, tenendo conto delle proposte formulate, entro centottanta giorni dalla richiesta, dalla Commissione costituita ai sensi del comma 1-*ter*, sentiti su tali proposte i pareri, resi entro trenta giorni dalla richiesta, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), previo confronto, che deve concludersi entro il termine perentorio di sessanta giorni, con eventuali soluzioni alternative a quella della Commissione proposte dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, dall'Unione nazionale delle province italiane (UPI) e dall'Associazione dei comuni d'Italia (ANCI), udite le organizzazioni ambientaliste nazionali più rappresentative che ne facciano richiesta e preso atto dei contributi spontanei del mondo scientifico nazionale ed internazionale che dovessero pervenire. Il Commissario verifica, anche, la possibilità di un accordo internazionale tra Stati con cumuli di residui irradiati molto limitati per la realizzazione di un comune deposito.

1-*ter*. La Commissione di cui al comma 1-*bis* è composta da ventiquattro esperti di elevate e comprovate autorevolezza ed esperienza, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con funzione di Presidente, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro delle attività produttive, uno

dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dell'interno, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, otto dalla Conferenza unificata prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui quattro espressi dalle regioni e quattro dagli enti locali, otto designati dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA). Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 3.

Conseguentemente:

ai commi 2, 3 e 4, sostituire le parole: del Deposito nazionale *con le seguenti:* della gestione centralizzata;

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: del gestore del Deposito *con le seguenti:* del gestore della gestione centralizzata;

alla rubrica, sostituire le parole: Deposito nazionale *con le seguenti:* Gestione centralizzata;

all'articolo 2:

al comma 1, alla lettera b) premettere la seguente:

0b) alla validazione del sito individuato ai sensi dell'articolo 1;

al comma 1, lettere b), d) e g), sostituire le parole: del Deposito nazionale *con le seguenti:* della gestione centralizzata;

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del Deposito nazionale *con le seguenti:* della gestione centralizzata;

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Commissario straordinario, per l'espletamento dei compiti indicati al comma 1, si avvale di una struttura di supporto individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché della commissione tecni-